



FRANCESCA PANETTA

Cancelliere Esperto -
Tribunale Penale di
Locri

Contro il controllo remoto e distanza minima nei reati di Corte Costituzionale



Cerca
RICERCA AV

date, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP di Modena, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nei commi 1 e 2, c.p.p., come modificato dalla legge n. 168 del 2023 ("nuovo codice rosso").

Art. 282-ter - Cultore di Diritto Penale - Sapienza Università di Roma
Cancelliere Esperto - Tribunale Penale di Locri

Corte Cost., sent., 4 novembre 2024, n. 173



La Corte costituzionale con sentenza n. 173 depositata il 04 novembre 2024, ha dunque dichiarato **non fondate le questioni di legittimità costituzionale** sollevate dal GIP di Modena in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nei riguardi dell'art. 282-ter, commi 1 e 2, c.p.p., come modificato dalla legge n. 168 del 2023 ("nuovo codice rosso"). Secondo la Consulta sono infondati i dubbi sulla distanza minima di **500 metri** e sull'obbligo di braccialetto elettronico, ma **l'impossibilità tecnica del controllo remoto non può risolversi in un automatismo cautelare a sfavore dell'indagato**.

Il caso

La tenuta dell'art. 282 - ter, comma 1 e 2 c.p.p. è stata posta in discussione dal GIP del Tribunale di Modena con riferimento al suo **perimetro applicativo**.

I fatti traggono origine, da un'ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di Modena ha sollevato **questioni di legittimità costituzionale** dell'art. 282-ter, commi 1 e 2, c.p.p., come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera d), numeri 1) e 2), della legge n. 168 del 2023 (Disposizioni per il **contrasto della violenza sulle donne** e della **violenza domestica**), nella parte in cui, disciplinando la misura cautelare del divieto di avvicinamento

Corte Cost., sent., 4 novembre 2024, n. 173